



Bruxelles, 6.8.2018
COM(2018) 573 final

2018/0302 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo")¹ in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di partenariato economico interinale Costa d'Avorio – UE

Obiettivo dell'accordo è istituire un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico completo conforme all'accordo di Cotonou. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016.

2.2. Il comitato APE

Il comitato APE è l'organismo istituzionale misto dell'accordo. A norma dell'articolo 73 dell'accordo, il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Il comitato adotta le proprie decisioni per consenso. Il funzionamento del comitato APE è descritto nel suo regolamento interno, concordato dalle parti nell'aprile 2017, modificato dal Consiglio europeo e adottato dalle parti in occasione della seconda riunione del comitato APE Costa d'Avorio-Unione europea nel marzo 2018.

2.3. L'atto previsto del comitato APE

Il [data], nella sua terza riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione (di seguito "l'atto previsto").

L'articolo 77 dell'accordo dispone che il comitato APE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.

La finalità dell'atto previsto è apportare le necessarie modifiche all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'accordo, il quale recita: "*Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea sul presente accordo. Il comitato APE può decidere in merito a misure transitorie o emendamenti necessari.*"

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La Repubblica di Croazia ha aderito all'UE il 1° luglio 2013 e ha depositato il suo atto di adesione all'accordo l'8 novembre 2017 presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. La clausola di adesione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, dell'accordo,

¹ GUL 59 del 3.3.2009, pag. 3.

prevede che la Croazia aderisca allo stesso depositando un atto di adesione. Per quanto riguarda le modifiche successive necessarie per via dell'adesione, la clausola di adesione prevede una decisione del comitato APE.

L'Unione dovrebbe quindi stabilire la posizione che dovrà essere assunta in merito all'adozione dell'atto previsto del comitato APE in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo.

Il presente progetto di decisione del Consiglio contiene in allegato un progetto di decisione che dovrà essere adottata dal comitato APE.

L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che tuttavia "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito dall'accordo.

A norma dell'articolo 77 dell'accordo, relativo all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione, il comitato APE può adottare misure transitorie o apportare emendamenti necessari all'accordo in caso di una nuova adesione all'Unione.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 77 dell'accordo in quanto comporta modifiche di un accordo internazionale che già vincola l'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano gli scambi e le questioni commerciali. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il TFUE, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato APE apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo")³,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato concluso a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") tramite la decisione 2009/156/CE⁴ ed è applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando un atto di adesione.
- (4) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
- (5) Nella sua riunione annuale del [data], il comitato APE è chiamato ad adottare la decisione prevista relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione annuale del [data] del comitato APE istituito dall'accordo in riferimento all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione deve basarsi sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

³ GU L 59 del 3.3.2009, pag. 2.

⁴ GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1.

Articolo 2

Dopo l'adozione, la decisione del comitato APE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*